

SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE
DI CINISELLO BALSAMO ANNO 2014

(Autorizzazione alla sottoscrizione dell'ipotesi del 20 luglio 2015 come da deliberazione di Giunta Comunale n. 248 del 3 dicembre 2015)

Il giorno 11 del mese di dicembre dell'anno 2015, presso la sede comunale, a seguito degli incontri per il rinnovo del contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2014, le parti negoziali così rappresentate:

- Delegazione di parte pubblica, composta dal presidente, Gianluca Caruso;
- Delegazione di parte sindacale, composta da:
 - R.S.U.
 - Organizzazioni sindacali territoriali:
 - FP CGIL
 - CISL FPS
 - UIL FPL
 - DICCAP SULPM

e ammesso in qualità di uditore: USB

Richiamato il contratto collettivo decentrato integrativo valido per gli anni 2012-2013, sottoscritto definitivamente in data 8 maggio 2012 ed autorizzato con deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 19 aprile 2012;


Viste le modifiche al contratto sopracitato introdotto con il contratto collettivo decentrato integrativo 2013, (valido anche per gli anni 2014-2015 per la parte normativa), sottoscritto definitivamente in data 10 marzo 2014 ed autorizzato con deliberazione di Giunta Comunale n.75 del 6 marzo 2014;

Tenuto conto:

- della lunga pausa nelle relazioni tra le parti avvenuta nel secondo semestre 2014, dovuta anche alla necessità di sostituire il presidente della delegazione di parte pubblica, che ha comportato il protrarsi dei tempi della sessione negoziale;
- della ripresa delle relazioni sindacali a fine dicembre 2014, che ha portato alla firma, in data 29 dicembre 2014, di un primo protocollo di intesa propeutico alla sottoscrizione del contratto decentrato con il quale le parti:
 - a) hanno deciso di rivedere i criteri in base ai quali vengono individuati i dipendenti assegnati alle attività di lotta all'evasione e di accertamento tributario, nonché i criteri e le modalità di erogazione dei compensi incentivanti tali attività, sia con particolare riferimento alle somme ancora legate al recupero dell'Imposta Comunale per gli Immobili (compensi ICI) ex art. 3, comma 57, della Legge n. 662 del 1996 (1), nonché dell'articolo 59, comma 1, lettera p) del Decreto legislativo n. 446 del 1997 (2), e dell'articolo 8, comma 4, del Regolamento delle Entrate Tributarie, approvato con atto di Consiglio Comunale n. 77 del 28 Giugno 2001, sia riferite agli obiettivi di recupero della fiscalità comunale generale, e quindi con riferimento alle risorse generali del fondo ex art. 15 comma 5 del CCNL 1.4.1999;

¹ Legge 23 dicembre 1996, n. 662 Art. 3, comma 57.

Una percentuale del gettito dell'imposta comunale sugli immobili può essere destinata al potenziamento degli uffici tributari del comune. Omissis .



- b) hanno individuato i criteri da inserire nell'accordo decentrato per la distribuzione delle risorse derivanti dall'applicazione dei Piani Triennale di Razionalizzazione ex art. 16, commi da 4 a 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (3) laddove tali risorse siano andate ad integrare i fondi decentrati (anche oltre il limite di cui all'art. 9, comma 2 bis, del DL 78/2010) in quanto tali disposizioni non sono presenti nel ccdi vigente;
- c) hanno individuato i criteri per analogo accordo in riferimento alle somme che vadano ad integrare il fondo ex art. 15, comma 1, lettera d), a fronte di accordi di collaborazione, di sponsorizzazione o di attività "conto terzi" (4), ex art. 43 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, (anch'esse somme che non soggiacciono al citato vincolo dell'art. 9 comma 2bis del DL 78/2010) in quanto tali disposizioni non sono presenti nel ccdi vigente;

Tenuto conto altresì che:

- nel frattempo la legge di stabilità 2015, Legge 23.12.2014 n° 190, non ha reiterato il blocco disposto con l'art. 9, comma 2bis, primo periodo, del decreto legge n. 78/2010, che obbligava a ridurre progressivamente le risorse sulla base del personale cessato, prendendo come base di calcolo il 2010, con decorrenza dal 1° gennaio 2015 e che, contestualmente, il mancato richiamo del blocco ex DL 78/2010, ha fatto venir meno anche il limite al trattamento economico individuale, per cui le progressioni economiche orizzontali già autorizzate a solo titolo giuridico nel periodo 2011-2013 producono i loro effetti anche economici a partire dal 1° gennaio 2015;

² Decreto legislativo n. 446 del 19971. articolo 59, comma 1, lettera p)

Con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i comuni possono: ... omissis....

p) prevedere che ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto.

³ 1 Art. 16, commi da 4 a 6, del d.l. 98/2011, convertito in legge 111/2011:

"4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.

5. In relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, dall'articolo 12 e dal presente articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La restante quota è versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del SSN. Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri la verifica viene effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il tramite, rispettivamente, dell'UBRRAC e degli uffici centrali di bilancio e dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica.

6. I piani adottati dalle amministrazioni sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative".

⁴ Trattasi di somme derivanti da accordi di collaborazione tra enti inseribili nel fondo ex art. 15, comma 1, lettera d), in quanto assimilabili alle entrate derivanti dalla attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997, anche oltre i limiti di cui all'art. 9 comma 2bis del DL 78/2010, convertito in legge 122/2010, in base agli indirizzi della Ragioneria Generale dello stato, di cui alla circolare n. 12 del 15 aprile 2011 e n. 15 del 2 maggio 2012;

- che rimane invece in vigore la previsione normativa della legge di stabilità 2014, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, (art. 1, comma 456)⁵ che ha aggiunto un periodo all'art. 9 comma 2bis del DL 78/2010, che recita "A decorrere dall'1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo", il che corrisponde, per il nostro ente, nella determinazione delle risorse stabili del fondo in cifra uguale a quella inserita nel fondo 2014;
- del parere ARAN del 18 giugno 2015 prot. 19932, che precisa le caratteristiche che devono avere le risorse integrative destinate alla contrattazione ex art. 15, comma 2 e art. 15, comma 5, del CCNL 1.4.1999, e da anche indirizzi per il loro utilizzo;

Considerata la discussione avvenuta nelle scorse settimane e richiamato il protocollo d'intesa siglato dalle parti in data 2 luglio 2015, che ha individuato linee di indirizzo comuni per la formazione dei contratti decentrati 2014, 2015 e 2016, in relazione agli importi da destinare alle progressioni economiche orizzontali, alla produttività, ai compensi incentivanti per la lotta all'elusione ed evasione fiscale;

Sottoscrivono l'allegata ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per il personale non dirigente per l'anno 2014.

⁵ Da nota ARAN: Comma 456 (Norme sulle risorse destinate al trattamento accessorio del personale)

Modifica l'art. 9 comma 2 bis del d.l. n. 78/2010 (l. n. 122/2010), prorogando, fino al 31 dicembre 2014, la disposizione che stabilisce che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Al comma 2 bis è stato poi aggiunto il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate per un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo".

P
 COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
 Protocollo N. 0083135/2015 del 11/12/2015
 Classe: 3.5 «INQUADRAMENTI E APPLICAZIONE CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO» Fascicolo: 3.5 N.6/2014

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2014

ART. 1) PRESA DATTO DELLE RISORSE FINANZIARIE DECENTRATE 2014

1. le parti danno atto che:

- a. Le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) ex articoli 31 e 32 del C.C.N.L. Del 22 gennaio 2004 – messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale, con determinazione n. 1349 del 31 dicembre 2014, e definite sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti per l'anno 2014, ammontano ad un totale di Euro 2.552.557,82.
- b. L'Amministrazione ha messo ulteriormente a disposizione per il riconoscimento della produttività la cifra di Euro 172.378,33, per integrazione del fondo a seguito di verifica positiva da parte del collegio dei Revisori dei conti, di risparmi o delle maggiori entrate derivanti dai piani di razionalizzazione 2014 e dalle attività di collaborazione e conto terzi (vedi determinazione dirigenziale n. 273 del 31 marzo 2015) come sotto dettagliate:

	(al netto delle somme destinate a compensazione di importi inseriti nei fondi decentrati di anni precedenti, ai sensi dell'art. dell'art. 4 del DECRETO-LEGGE 6 marzo 2014, n. 16 convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68,;	€ 140.719,95
totale da piano di razionalizzazione		
Entrate da attività in collaborazione e "conto terzi" (Legge 241/90 e 449/97)	Collaborazione "conto terzi"	€ 6.862,18
	progetti finanziati e co-finanziati	€ 24.796,20
	totale	€ 31.658,38
	TOTALE	€ 172.378,33

Cifra che è possibile allocare nel fondo, come meglio illustrato nella citata determinazione dirigenziale n. 273 del 31/3/2015, anche oltre al limite definito dall'art. 9, comma 2bis del DL 78/2010.

- c. Che il totale delle risorse disponibile per il fondo per la contrattazione decentrata ammonta ad Euro 2.724.936,15.

ART. 2) Definizione delle modalità di erogazione delle risorse derivanti dai piani di razionalizzazione ex art. 16, comma 4, del DL 98/2011 convertito in Legge 11 luglio 2011, n. 111.

1. Le risorse resesi disponibili a seguito dell'applicazione dei piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento derivanti dai risparmi (ex art. 16 della Legge 111/2011) e della Legge del 24 dicembre 2007, n. 244 (legge Finanziaria 2008), in particolare dall'art. 2, comma 594 e seguenti, e che, previa certificazione del collegio dei Revisori dei Conti, contribuiscono all'alimentazione del fondo delle risorse incentivanti nella misura fissata dalla stessa norma, evidenziate nelle quantità indicate all'art. 1, comma 1, lettera b) del presente accordo, vengono destinate:

- a. per la quota parte di risorse fino alla concorrenza del limite ex art. 9, comma 2bis, del DL 78/2010 (valore delle risorse stabili e variabili inserite nel Fondo 2010), al riconoscimento della produttività con le modalità già previste per i compensi incentivanti legati al piano della performance, secondo il grado di partecipazione dei dipendenti interessati e previa applicazione della vigente metodologia di valutazione delle prestazioni individuali;
- b. per la quota eventuale di risorse eccedenti il predetto limite lex art. 9, comma 2bis, del DL 78/2010:
 - il 40% nel fondo a cui accedono tutti i lavoratori, in ragione delle ricadute generali che tali attività comportano, da erogarsi con le modalità descritte al punto a);
 - il 60% al gruppo di lavoratori di ciascun servizio (o servizi) direttamente coinvolti nelle specifiche attività previste dai piani di razionalizzazione, in quantità direttamente rapportate ai risparmi conseguiti, in parti uguali e senza distinzione di categoria, previa applicazione della vigente metodologia di valutazione delle prestazioni individuali.

ART. 3) Definizione delle modalità di erogazione delle risorse derivanti da accordi di collaborazione, di sponsorizzazione o di attività "conto terzi", ex art. 43 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449.

1. Il 50% delle entrate derivanti da attività collegate ad accordi di collaborazione, di sponsorizzazione o di attività "conto terzi", ex art. 43 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, che la norma consente di utilizzare per il fondo decentrato, sono erogate come sotto indicato:

- il 40% nel fondo a cui accedono tutti i lavoratori, in ragione delle ricadute generali che tali attività comportano, da erogarsi con le modalità descritte al punto a) dell'art. 1;
- il 60% al gruppo di lavoratori di ciascun servizio (o servizi) direttamente coinvolti nelle specifiche attività che hanno prodotto le entrate collegate, in quantità direttamente rapportate alle entrate e ai risparmi conseguiti, in parti uguali e senza distinzione di categoria, previa applicazione della vigente metodologia di valutazione delle prestazioni individuali, considerando la quota di punteggio derivante dalla valutazione collettiva pari al 100%;

ART. 4) Determinazione della modalità di erogazione dei "Compensi ICI"

- a) Ai dipendenti inseriti nelle attività legate al recupero dell'elusione ed evasione fiscale, con particolare riferimento all'Imposta Comunale per gli Immobili, per la definizione del compenso da collegarsi al raggiungimento degli obiettivi inseriti nel piano della performance, vengono applicati gli stessi meccanismi di calcolo per le quote di categoria nonché di erogazione individuale già vigenti per il personale impiegato in altre attività;
- b) Le parti danno atto che per l'anno 2014 i lavoratori interessati potranno accedere ai seguenti importi medii per categoria:

	VALORE INDIVIDUALE medio
Categoria B/B3	2.633,82
Categoria C	2.758,67
Categoria D/D3	3.042,43

ART. 5) Progressioni economiche orizzontali 2014

- 1) Si autorizzano passaggi in posizione economica superiore con decorrenza 31 dicembre 2014, e quindi con inquadramento ancora virtuale, e con effetti economici dal 1° gennaio 2015, per Euro 55.000;
- 2) Si introducono, per le progressioni di cui al punto 1) valevoli dal 31 dicembre 2014, oltre ai criteri già esistenti per il conferimento delle PEO previsti dai precedenti contratti decentrati, per quanto non modificato, i seguenti limiti:
 - a) saranno inseriti nelle diverse graduatorie solo i lavoratori che non hanno effettuato alcuna progressione economica (anche se ai soli fini giuridici) nel periodo 2011-2013;
 - b) saranno esclusi dalle graduatorie con decorrenza 31 dicembre 2014, coloro che non abbiano prestato effettivo servizio presso l'ente per l'intero periodo considerato (2011, 2012 e 2013), fatte salve le assenze per maternità e i lavoratori di cui al punto successivo;
 - c) i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2011 sono inseriti nelle graduatorie secondo i normali criteri esistenti (cioè se assunti per mobilità o assunti prima del 1° gennaio 2013);
 - d) saranno esclusi i dipendenti sottoposti a procedimenti disciplinari conclusosi con una sanzione, nel periodo considerato (2011-2013), nonché nel 2014;

ART. 6) DESTINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2014

1. Le parti, anche alla luce delle somme già erogate nel corso del 2014 per le voci stabili di spesa e per le tipologie di indennità collegate all'assetto organizzativo dell'ente, concordano di destinare le risorse disponibili come sotto riportato:

destinazione del fondo 2014	
progressioni orizzontali	992.397,69
indennità comparto	230.069,55
posizioni organizzative – retribuzione di posizione	237.153,24
Posizioni organizzative – retribuzione di risultato	
indennità nidi	48.690,00
TOTALE stabili	1.508.310,48
indennità varie	577.946,66
art 17 lettera I	44.525,00
art. 17 lettera F – capopattuglia	10.000,00
art 17 lettera F	89.100,00
TOTALE indennità	721.571,66
produttività "generale" (comprensivo del piano di razionalizzazione)	242.234,26
Conto terzi	18.995,03
Produttività vigili	10.000,00
produttività nidi	53.824,72
Totale produttività	325.054,01
FONDO ICI	120.000,00
TOTALE RISORSE SOGGETTE A CERTIFICAZIONE	2.674.936,15
risorse autorizzate	2.724.936,15
risorse non assegnate	50.000,00

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller signatures in the center, and initials 'Piove' and 'V.N.' on the right.

2. le parti danno atto che la differenza tra le risorse messe a disposizione della contrattazione decentrata di cui all'art. 1 del presente ccdi e la cifra effettivamente destinata al riconoscimento dei diversi istituti contrattuali, pari ad Euro 50.000, costituisce economia di bilancio in quanto riferita alle sole risorse variabili riferite al fondo ICI.

ART. 7) Presa d'atto delle cifre destinate alla produttività "generale"

1. Le parti danno atto che la cifra destinata alla produttività da corrispondere ai dipendenti interessati in relazione al raggiungimento degli obiettivi inseriti nel piano della performance 2014, approvato con deliberazione n. 270 del 30 luglio 2014, nonché delle risultanze della valutazione individuale, tenuto conto :
- di quanto destinato per le voci stabili di spesa (PEO, retribuzione titolari PO) e degli importi non erogati per le voci stesse, pari ad Euro 274.665,48, nonché euro 1.714,57 di retribuzione dei titolari di posizione organizzativa non erogati;
 - di quanto disposto all'art. 1 comma b) e dagli articoli 2 e 3, in relazione alla distribuzione delle risorse derivanti dai piani di razionalizzazione o dall'attività in collaborazione con altri enti;
 - dalle disposizioni contrattuali tutt'ora vigenti, viene così definita:

produttività "generale"	
produttività "generale" da risorse ex dd. 1349/2014	€ 88.850,96
produttività "generale" da piano di razionalizzazione	€ 140.719,96
produttività quota del 40% per attività in collaborazione e "conto terzi"	€ 2.744,87
produttività quota del 40% da attività in collaborazione "progetti finanziati"	€ 9.918,48
risorse destinate alle progressioni economiche orizzontali e non erogate	€ 274.665,34
risorse destinate alla retribuzione dei titolari di posizione organizzativa e non erogate	€ 1.714,57
TOTALE quota "generale"	€ 518.614,18
quota destinata al personale interessato all'attività in collaborazione e conto terzi	€ 4.117,31
quota destinata al personale interessato all'attività in collaborazione "progetti finanziati"	€ 14.877,72
totale produttività	€ 537.609,21


ART. 8) NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disposto dal presente accordo, si rinvia agli accordi decentrati vigenti.

p. La delegazione trattante di parte pubblica

Gianluca Caruso


Presidente della delegazione trattante di parte pubblica



Per la delegazione di parte sindacale

RSU 

FP CGIL 

FPS CISL 

FP UIL 

DICCAP Sulpm

Ammesso in qualità di uditore:

USB